



COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 42 del 29/07/2016

OGGETTO: Revoca parziale della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 13.06.2014 avente ad oggetto "Adozione di una variante al Piano Urbanistico Comunale".

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** nella seduta pubblica **straordinaria** di prima convocazione con inizio alle ore **19.00**, presso l'aula consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale di Ghilarza.

All'apertura della discussione, sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:

		Presenti	Assenti
1. Alessandro Marco	Defrassu	X	
2. Salvatore	Caddeo	X	
3. Giovanni	Corrias	X	
4. Filomena	Deriu	X	
5. Giovanni Antonio	Manca	X	
6. Piero	Onida	X	
7. Maria Gabriella	Pinna	X	
8. Gioele	Pinna	X	
9. Maria Giovanna	Pinna	X	
10. Sergio	Pinna	X	
11. Paola	Piras	X	
12. Roberto	Schirra	X	
13. Paola	Agus	X	
		13	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Illustra l'argomento all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico:

Premesso che:

- il Comune di Ghilarza è attualmente dotato del Piano Urbanistico Comunale (PUC), approvato con adozione iniziale con delibera di C.C. n. 32 del 28.09.2002, con successiva verifica di coerenza e relativa determinazione del Direttore Generale n.465/DG del 19.11.2002, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 42 del 16.12.2002;
- nel tempo, il piano è stato oggetto di alcune modifiche e varianti finalizzate alla definizione di nuove esigenze legate a problematiche puntuali (adeguamenti normativi, aggiornamenti cartografici, iniziative di rilevante interesse pubblico, etc...) che hanno di volta in volta integrato l'originario strumento urbanistico senza modificarne l'impianto e la programmazione originaria;
- le varianti di cui sopra hanno comportato modifiche marginali senza incrementare la capacità edificatoria prevista dal PUC e senza incidere in alcun modo sul disegno generale complessivo dello stesso, ed in particolare hanno riguardato:
 - Variante al PUC n. 1 adottata con atto del Consiglio Comunale n. 36 del 29.09.2005;
 - Variante al PUC n. 2 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 29.01.2010, nella quale si incrementava l'indice territoriale del comparto G3-1 in 0,40 mc/mq;
 - Variante al PUC n. 3 adottata con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 30.08.2010, relativamente alla zona G e creazione della sottozona G7-5 Area di Servizio "Caredda" S.S. 131 D.C.N. sul terreno allibrato al catasto terreni foglio 9 particelle 824-825;
 - Variante al PUC n. 4 adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2014, relativamente alle zone D ridimensionando il piano;
 - Variante al PUC n. 4 adottata definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 13.06.2014, relativamente alle zone D ridimensionando il piano;

Considerato che le suddette varianti, sono state motivate con la necessità di procedere, secondo criteri ponderati e condivisi, alla trasformazione delle aree edificabili situazione che ha messo a conoscenza dei cittadini;

Considerato che la variante n. 4, prende in considerazione prevalentemente l'edificabilità del suolo e non prende in esame lo sviluppo del territorio, infatti essa interessa una porzione individuata nella variante n. 3 da area di categoria D (insediamenti produttivi) e trasformata in area E (zone agricole);

Ricordato che la volontà dell'Amministrazione Comunale, nel tutelare l'interesse generale della collettività amministrata, aveva presentato un progetto per la realizzazione di un ecocentro all'interno della zona D5 (ex campo nomadi) del PUC della variante n.3, cofinanziato dalla Regione Sardegna per un importo complessivo di € 100.000,00 e che a seguito della recente variante n.4 il progetto, considerato che la destinazione d'uso agricola non è compatibile con la localizzazione dell'ecocentro, non potrà esser realizzato e pertanto comporterebbe un danno all'Ente;

Atteso che:

1. il potere dell'autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui deve essere improntata l'attività della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione;
2. l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure amministrative, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca di un atto dopo averne individuato i presupposti;

3. che si deve procedere alla modifica di parte dell'area al fine di soddisfare l'esigenza necessaria ed urgente della realizzazione dell'ecocentro, e che i termini del suo iter procedurale stanno volgendo alla fine;

Ritenuto pertanto opportuno procedere in merito;

Acquisito, sulla proposta, il parere favorevole circa la regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Di dare atto che è stata acquisita sulla proposta di deliberazione, l'attestazione che il parere di regolarità contabile non è stato espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: **unanimità**.

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente provvedimento;

DI REVOCARE parzialmente le delibere del Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2014 e n. 17 del 13.06.2014 (adozione ed adozione definitiva variante n. 4) avente ad oggetto "Adozione di una variante al PUC" ed "Adozione definitiva di una variante al PUC", esclusivamente nella parte in cui classifica l'ex area "campo nomadi" in zona E1, dove dovrebbe sorgere l'ecocentro;

DI PROVVEDERE con successivo atto deliberativo ad approvare la variante limitatamente alla correzione ed all'adeguamento della base cartografica e normativa, nella parte già adottata (Del. C.C. n. 17 del 13.06.2014) definitivamente e non revocata con la presente delibera;

DI RIPORTARE l'area ad una zonizzazione tale da poter realizzare l'opera pubblica (ecocentro) e non incorrere nella revoca del finanziamento;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese per alzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

dott. Alessandro Defrassu

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione espresso dal responsabile del Settore Tecnico.

Ghilarza 27/07/2016

Ing. Valentina Carboni

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal

05/08/2016

Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all'originale

Ghilarza, 05/08/2016

Il segretario comunale